

## VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi ed il giorno ventisette giugno

alle ore 10,30

in Fiuggi, via Cappuccini n.14, presso il Centro Diurno,  
presso il Convento dei Cappuccini

Lì, 27 giugno 2020

a richiesta della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI  
INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI SUBIACO".

Io sottoscritta dott.ssa Maria Ivana Pasqualina De Camillo,  
Notaio in Fiuggi, con studio in via Armando Diaz n.41, iscritta  
nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Frosinone

ho assistito

elevandone il presente verbale all'Assemblea della  
"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI  
DI SUBIACO" con sede in Subiaco, via San Francesco, n.1,  
avente n.c.f. 07014631001, indetta per oggi nel luogo ed  
alle ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul  
seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per aggiornamento alla riforma del terzo settore e costituzione, in forma di atto pubblico, per la richiesta della personalità giuridica;

- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Registrato a Frosinone il 29.06.2020  
ai n. 3350 Serie A/1

1) AGNOLI SALVATORE nato a Fiuggi (FR) il 19 luglio 1960 e  
qui residente, via Casavetere n.57, n.c.f.GNL SVT 60L19  
A310Z;

2) CALLARI SANTE nato ad Arcinazzo Romano il 1° novembre 1943  
e residente in Arcinazzo Romano, via Alcide de Gasperi n.12,  
n.c.f.CLL SNT 43S01 A370M;

3) CATALDI CESARE nato a Trivigliano (FR) il 9 aprile 1949 ed  
ivi residente, SS 155 per Fiuggi snc., n.c.f.CTL CSR 49D09  
L437P;

4) FONTANA MARIA nata ad Alatri (FR) il 4 marzo 1961 e  
residente in Fiuggi, via Valle del Riccio n. 48, n.c.f.FNT  
MRA 61C44 A123Z;

5) LAURI FULVIO nato a Jenne (RM) il 2 maggio 1958 ed ivi  
residente, via Indipendenza n. 35, n.c.f.LRA FLV 58E02 E382H;

6) LOLLOBATTISTA FRANCESCO nato a Subiaco (RM) il 12 ottobre  
1952 ed ivi residente, via Poggio Verde nc.9, n.c.fLLL FNC  
52R12 I9920;

7) SCAFETTA ALESSANDRO nato a Subiaco (RM) il 19 marzo 1941  
ed ivi residente, V.le della Repubblica n.63, n.c.f.SCF LSN  
41C19 I992N;

8) TERRINONI MARIA ORNELLA nata a Fiuggi (FR) il 4 maggio  
1963 ed ivi residente, via del Forno n. 10, n.c.f.TRR MRN  
63E44 A310R.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti i  
quali

premesso che:

- in data 23 marzo 2002, con scrittura privata registrata

All'Ufficio delle Entrate di Roma 4 il 29 marzo 2002 al

n.2589, è stata costituita l'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI

DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI SUBIACO";

- tale associazione ha operato fino alla data odierna,

soprattutto nei territori di Subiaco, Olevano Romano e Fiuggi;

- i signori Agnoli Salvatore, Callari Sante, Cataldi Cesare,

Fontana Maria, Lauri Fulvio, Lollobattista Francesco,

Scafetta Alessandro e Terrinoni Maria Ornella, intendono

adeguare e aggiornare lo statuto alla normativa della riforma

del terzo settore e soprattutto intendono confermare e

ripetere, sotto forma di atto pubblico, la costituzione della

sudetta associazione;

- tutti i comparenti sotto la propria personale

responsabilità, dichiarano di essere attualmente gli unici

soci della sudetta associazione;

- il Consiglio Direttivo attuale è composto da:

Scafetta Alessandro, Presidente

Fulvio Lauri vice Presidente

Lollobattista Francesco, Consigliere

- il Collegio dei Probiviri è interamente dimissionario dal

13 marzo 2020 e sono stati nominati:

Terrinoni Maria Ornella, Presidente

Cataldi Cesare e Agnoli Salvatore


- l'attuale patrimonio sociale è formato da 8 quote del valore nominale di euro 52,40 ognuno, più il valore dei mobili registrati e altri beni per un valore complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila euro e zero centesimi).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti, nel confermare le attuali cariche sociali come sopra descritte, convengono di modificare ed integrare l'atto costitutivo e lo statuto sociale, nonchè la denominazione dell'associazione stessa in "ANFFAS - ONLUS DI SUBIACO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE" nel seguente modo:

#### ART.1

Tra i signori Agnoli Salvatore, Callari Sante, Cataldi Cesare, Fontana Maria, Lauri Fulvio, Lollobattista Francesco, Scafetta Alessandro e Terrinoni Maria Ornella, è costituita l'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Subiaco, in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Subiaco". Tale denominazione o la denominazione abbreviata "Anffas Onlus di Subiaco", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione sociale aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni



comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo

locuzione "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte  
dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello  
Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

#### Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Subiaco.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel  
territorio della Regione del Lazio.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con  
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò  
comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della  
sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti  
la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del  
trasferimento della sede.

#### Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di  
lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività  
di interesse generale per il perseguimento di finalità  
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a  
quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117  
e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo

svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di



interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo

quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite.



Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la legge n.18/09.

b) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.

19 dello statuto di Anffas Nazionale;

c) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;


d) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettuale e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

e) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico globale e continuativo" per mezzo di progetti personalizzati ex art.14 L.328/00;

f) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

g) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;

h) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la



promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di

gestione a marchio Anffas idonei a rispondere ai bisogni

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e

delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la

disabilità è problema sociale e non privato;

i) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali

e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di

informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

j) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei

diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro

particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli

non sanno o non possono rappresentarsi o che necessitano di

adeguati sostegni per autodeterminarsi e autorappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali

l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di

garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi,

nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo

oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

#### ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS

##### ONLUS

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con

le indicazioni fornite da Anffas Nazionale, nonché


dall'Organismo Regionale Anffas di riferimento.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva,

pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale,  
operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto,  
delegando gli interventi per le attività regionali agli  
Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali  
Socie e sovra regionali ad Anffas Onlus Nazionale,  
concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie  
attività istituzionali, la loro promozione ed  
identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato  
presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come  
fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini  
determinati dalla stessa e così come disposto dall' art. 4  
bis dello statuto di Anffas Nazionale, senza alcuna  
alterazione e/o modifica dello stesso. Nell'eventualità di  
esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto  
all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa  
automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio  
segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto  
costitutivo, dello Statuto, del regolamento generale, del  
codice etico e delle deliberazioni adottate dai competenti  
organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché dell'Organismo  
Regionale di riferimento. Inoltre a garanzia primaria delle  
persone con disabilità destinatarie delle attività e servizi  
associativi si obbliga a:



1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;

3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno

1 revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente

statuto;

4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;

5) costituire, aderire e partecipare all'Organismo Regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie del territorio della propria Regione o della Regione di riferimento così come indicata da Anffas Onlus Nazionale;

6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati, applicando il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno ed

impegnandosi a far richiedere ed acquisire ove ne ricorrano le condizioni il marchio Anffas;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Onlus Nazionale.


L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

#### Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'art. 22 del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 , n. 117.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:



- quote sociali;

- contributi degli associati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi e/o finanziamenti Organismi e Istituzioni di livello sovranazionali ;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;

- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare, né per successione a titolo universale.

## TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

### Articolo 5 GLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

#### Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.


Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

#### Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno, L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguitamento dei fini



associativi, anche all'interno della complessiva rete

associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine

l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento

dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta

dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere

anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad

Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica

Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto

articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della

domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o

il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato

entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con

il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;

contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro

associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come

associato è comunicata con motivazione all'interessato entro

15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto

della domanda di ammissione come associato, l'interessato può

chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei

Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà essere

consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti gli Associati Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.


Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

#### Articolo 5 bis ONORIFICENZE



L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servigi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

#### Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
  - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
  - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, del codice etico e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima

riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

### TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

#### Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:


- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 7 bis: CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche Associati sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.



Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la  
designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si  
svolgono a scrutinio segreto, ma è fatta salva per le  
elezioni alle cariche elettive, la possibilità di procedere  
previo unanime consenso dei presenti per acclamazione.

#### Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o  
in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto  
indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di  
competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di  
competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del  
programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze  
lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno  
1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi  
diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con  
apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo  
mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o  
quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per  
l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta

l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli

associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni

diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i

pagamenti delle quote sociali.

#### Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente

costituita con la presenza della metà più uno degli associati

aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi

non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita

qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è

regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi

degli associati aventi diritto di voto e in seconda

convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è

regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei associati

intervenuti.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in


seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della

maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere

comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza

dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da



un altro associato mediante delega scritta, anche in calce  
all'avviso di convocazione. Ciascun associato può  
rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da  
un altro associato mediante delega scritta anche in calce  
all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre  
associati.

ciascun associato può esprimere preferenze per non più della  
metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica  
associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata  
separatamente e prima della votazione per la elezione delle  
altre cariche sociali.

#### Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio  
Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice  
Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno  
dei associati, su designazione della maggioranza degli  
associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la  
redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano  
previste delle votazioni alle cariche elettive.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le  
discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle

votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che

assume la carica di Presidente e componente del Consiglio

Direttivo;

2) definisce il numero, sempre dispari, ed elegge e revoca i

membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti

dall'art.11;

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di

attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo

funzionamento;

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo

annuale delle quote associative;

5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei

conti, il bilancio di esercizio;

5 bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il

Collegio dei Probiviri;

6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi

delle circostanze di cui all'articolo 16 bis del presente

statuto;

7) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei

Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale.

8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

#### Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono

altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.


#### Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da



effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredata dal programma di attività ed il conto consuntivo corredata di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.


Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d'iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura



Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

#### Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

1) per decesso;

2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

3) per scadenza del mandato;

4) per la perdita della qualifica di associato dell'Associazione;

5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri in carica, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da

arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto, del codice etico e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.


In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

#### Articolo 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie, regolamentari, codice etico e deliberati e provvede a dare esecuzione ai deliberati e programmi Associativi, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione



e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Lo stesso rappresenta l'Associazione nei confronti di Anffas

Onlus Nazionale e dell'Organismo Regionale di riferimento

anche per quanto concerne le rispettive Assemblee ed eventi

Istituzionali, con carico di riferirne ai componenti degli

Organi Associativi e all'Assemblea degli Associati nella

prima riunione utile.

In caso di suo impedimento lo stesso può delegare altro

componente del Consiglio Direttivo o il rappresentante di

altra Associazione locale socia facente parte del medesimo

Organismo Regionale di riferimento.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione,

eventuali provvedimenti in caso di necessità ed urgenza,

salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la

necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che

sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice

Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice

Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo

Presidente, alla quale si procederà durante la prima

Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo

entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino

alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

#### Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto,

contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo,

dall'Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui

l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei

conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con

qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere

ricoperto anche da persone non associate all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme

dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio

Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione

dell'Associazione verificando la regolarità della gestione

dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo

e consuntivo, redigendo a tal fine ed in tempo utile parere

scritto da portare a conoscenza degli Organi deputati

all'approvazione degli stessi.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del

Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.


Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa

riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già

applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico

nazionale del Terzo Settore.



#### ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

#### ART. 17

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su

richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

#### Titolo 4: Norme Amministrative

##### Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'amministrazione dell'Associazione è improntata ai principi del buon padre di famiglia e la gestione finanziaria deve tendere almeno ad un sostanziale pareggio.

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri

Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di

altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte  
dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della  
propria forma giuridica.

#### Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre  
2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea  
Straordinaria.

#### Articolo 20 SCIOLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato  
dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione  
dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento  
dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di  
anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti  
almeno i tre quarti degli associati.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se  
votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria,  
riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere  
inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo  
regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della  
stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di  
tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus

o ad altro soggetto giuridico facente parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, nonché sentito, ove previsto, il parere dell'Autorità di Controllo ex L. 662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo 21 REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

#### Articolo 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

#### Articolo 23 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI

##### ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo

statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Si conferisce ogni più ampio potere, mandato e delega al Presidente Pro-tempore per apportare allo statuto le eventuali modifiche di mera natura tecnica e/o richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei relativi registri.

Si chiedono i benefici di cui all'art.8, comma 1 della L.266/91.

Null'altro essendovi da deliberare Alle ore 11,30 viene chiuso il presente verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su dieci fogli per trentotto pagine a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F/to: Agnoli Salvatore

Callari Sante

Cataldi Cesare

Fontana Maria

Fulvio Lauri

Lollobattista Francesco

Scafetta Alessandro

Terrinoni Maria Ornella

Maria Ivana Pasqualina De Camillo, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso

di PANTE

Fiuggi, lì 29 giugno 2005

Conferito e sottoscritto da PANTESCA  
NOTAIO

